



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Filippo Giordan,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 c.p.c.

nella causa di previdenza promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. ■/2020

da: ■■■■■■■■■■

ricorrente

elettivamente domiciliata in Silea presso lo studio dell'avv. Rossana Pisano, rappresentata e difesa dall'avv. Tito Burla, Giovanni Burla e Anna Chigliaro per mandato depositato con l'atto introduttivo del giudizio.

contro: I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

resistente

elettivamente domiciliato in Treviso presso la sede provinciale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. ■■■■■■■■■■ giusta procura notarile alle liti.

IN PUNTO: gestione separata





MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 13.01.2020 l'odierna ricorrente, lamentava la prescrizione dei contributi, afferenti alla gestione separata, richiesti dall'I.N.P.S. per l'anno 2007 rilevando che il primo atto interruttivo della prescrizione doveva individuarsi nella missiva ricevuta il 27.06.2013. Sostenendo che la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui i contributi devono essere versati (nel caso di specie il 16.06.2008), la ricorrente evidenziava il decorso del termine quinquennale di prescrizione. Chiedeva quindi l'accertamento della non debenza della somma richiesta per intervenuta prescrizione.

Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. sostenendo che la prescrizione inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ed evidenziando che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituirebbe un doloso occultamento del debito previdenziale, idoneo a determinare la sospensione della prescrizione.

La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 12.10.2020.

La Suprema Corte, superando il proprio precedente orientamento, ha più di recente affermato che *“In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”* (Cass. sez. lav., n. 27950 del 31/10/2018; Cass. sez. VI-lav., n. 19403 del 18/07/2019). Nel caso di specie, pertanto, la prescrizione è iniziata a decorrere dal 16.06.2008.

Neppure può ritenersi sussistente un'ipotesi di doloso occultamento dei redditi considerando che la dichiarazione dei redditi è stata comunque presentata e la mancata compilazione del quadro RR





(riferito ai contributi previdenziali) costituisce esclusivamente una mera difficoltà per l'Istituto di accertare il credito previdenziale considerando che, comunque, i redditi sono stati dichiarati nella relativa dichiarazione fiscale e, dunque, non sono stati occultati (cfr. anche Corte Appello Venezia sez. lav., 04/02/2020, n.553). Sul punto la Cassazione ha più volte ribadito che *“l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 c.c., n. 8 (tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto) ricorre quando sia posta in essere, dal debitore, una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l'esistenza dell'obbligazione”* (cfr., tra le tante, Cass. 18 ottobre 2018, n. 26269; Cass. 11 settembre 2018, n. 22072; Cass. 7 marzo 2012, n. 3584). In sé e per sé considerata, la mancata compilazione del quadro RR - invocata dall'I.N.P.S. - non è prova di un doloso occultamento dell'obbligo contributivo, tanto che la giurisprudenza di legittimità successiva a Cass. 07/03/2019 n. 6677 ne rimette la valutazione al giudice del merito (cfr. Cass. 16/09/2019, n.23040 secondo cui nell'ipotesi *“di omessa esposizione all'interno della dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata dell'INPS e connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) la incompletezza della dichiarazione può rilevare, invece, (non sotto il profilo della interruzione della prescrizione ma) come ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, secondo una valutazione riservata al Giudice del rinvio, pur in assenza di allegazione nei gradi di merito da parte dell'ente previdenziale, in quanto la eccezione di sospensione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio”*). Nel caso di specie, in conclusione, non vi sono sufficienti elementi per ritenere dimostrato il dolo ovvero l'intenzionalità di celare l'obbligazione contributiva atteso che la mancata compilazione del quadro RR non equivale automaticamente ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all'INPS né configura un





Tribunale di Treviso

impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia dell'Entrate (cfr. anche Corte App. Roma 28/11/2019, n.4063 che richiama Cass. 19640/2018 e Cass. 17769/2015).

Il ricorso va quindi accolto accertando la non debenza della somma di Euro ■■■■ di cui alla diffida I.N.P.S. del 4.12.2019.

Le spese di lite, attesa la presenza di contrasti giurisprudenziali in ordine alla valenza da attribuire alla mancata presentazione del quadro RR, sono compensate.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la non debenza della somma di Euro ■■■■ di cui alla diffida I.N.P.S. del 4.12.2019, per intervenuta prescrizione;
- spese compensate.

Treviso, 12.10.2020

Il Giudice

dott. Filippo Giordan

